



CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ
Criteri di Gestione Obbligatoria

REGG. CE n. 73/2009, 1698/2005, 1122/2009

Campi di condizionalità

Ambiente (Atti A1, A2, A3, A4, A5)

Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (Atti B9, B11)

Requisiti Minimi aggiuntivi

Specifiche Tecniche

campagna 2010

emissione n° 2.0 del 20 ottobre 2010

INDICE

1	INTRODUZIONE AL CONTROLLO DEL RISPETTO DEI CGO	4
1.1	APPLICABILITÀ DEGLI ATTI E DEI CONSEGUENTI CGO	6
1.2	AMBITO DI CONTROLLO	7
1.3	TIPOLOGIE DI AZIENDE E ADEMPIMENTI SPECIFICI	8
1.3.1	Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli Uccelli selvatici	8
1.3.2	Atto A2 – Aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose in relazione all'inquinamento delle acque sotterranee	8
1.3.3	Atto A3 – Aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione	9
1.3.4	Atto A4 – Aziende Agricole situate nelle aree vulnerabili da nitrati	9
1.3.5	Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, concernente la conservazione degli Habitat	9
1.3.6	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE – prodotti fitosanitari	10
1.3.7	Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 - sicurezza alimentare	10
1.3.8	RM Fertilizzanti – Aziende Agricole situate al di fuori delle aree vulnerabili da nitrati	11
1.3.9	RM Fitofarmaci – Aziende Agricole che utilizzano prodotti fitosanitari	11
2	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	12
2.1	NORMATIVA COMUNITARIA	12
2.2	NORMATIVA NAZIONALE	12
2.3	DISPOSIZIONI AG.E.A.	12
3	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ	13
3.1	SCHEMA DEL PROCESSO DI CONTROLLO	13
3.2	LIVELLI DI RESPONSABILITÀ	15
3.3	FIGURE PROFESSIONALI INCARICATE DEI CONTROLLI	15
3.3.1	Tecnici ispettori	15
3.3.2	Responsabile di sede	15
3.4	CONTROLLI DI QUALITÀ	16
4	FASI DI LAVORO	17
4.1	ATTIVITÀ PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI CONTROLLO	17
4.1.1	Preavviso	17
4.2	CARICAMENTO DATI SU PIC	18
4.2.1	Controlli territoriali relativi ai CGO A1, A4 e A5	18
4.3	ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DEI CGO PRESSO LA SEDE AZIENDALE	19
4.3.1	Riconoscimento del rappresentante aziendale	19
4.3.2	Presentazione al rappresentante aziendale della procedura di controllo	19
4.3.3	Definizione delle UTE aziendali	19
4.3.4	Acquisizione dati aziendali	20
4.3.5	Verifica del rispetto degli impegni aziendali rispetto agli Atti applicabili (verifica documentale e oggettiva) – acquisizione dati su PIC.	24
4.4	ESECUZIONE DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE	44
4.5	PRESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI (Azioni correttive e Impegni di ripristino)	45
4.6	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO	46

5	ACQUISIZIONE DATI SU SOFTWARE SITICONVOCA	46
6	STAMPA ED INVIO AI PRODUTTORI DEI VERBALI CONTENENTI L'ESITO DEI CONTROLLI	46
6.1.	CONSEGNA DEI VERBALI ALLE AZIENDE A CAMPIONE TRAMITE GLI UFFICI PROVINCIALI DEI CAA	46
7	ARCHIVIAZIONE E CONSEGNA A SIN DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI.	46
8	ALLEGATI	48
	ALLEGATO 1 - FAC-SIMILE TELEGRAMMA DI PREAVVISO PER VISITA IN AZIENDA	49
	ALLEGATO 2 – MODELLO PER LA TRASMISSIONE AI CAA DEI VERBALI DELLE AZIENDE OGGETTO DI CONTROLLO	50

1 Introduzione al controllo del rispetto dei CGO

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dai Reg. (CE) 73/2009, 1698/2005 e 1122/2009.

I vincoli di condizionalità, nel loro complesso, sono applicati alle aziende beneficiarie di pagamenti diretti e a quelle che presentano domanda di pagamenti delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) 1698/05.

I Criteri di Gestione Obbligatoriosi si riferiscono ai campi di condizionalità relativi a:

- Ambiente (CGO da 1 a 5);
- Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, divisa in tre sotto campi:
 - o identificazione e registrazione degli animali (CGO da 6 a 8bis);
 - o sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (CGO da 9 a 12);
 - o notifica delle malattie (CGO da 13 a 15);
- Igiene e benessere degli animali (CGO da 16 a 18).

L'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutti i terreni agricoli, compresi quelli non più utilizzati a fini produttivi.

A detti vincoli, limitatamente alle aziende richiedenti pagamenti per le misure agro-ambientali – Reg. 1698/2005, art. 36, lettera a), punto iv) – si aggiungono le prescrizioni definite come Requisiti Minimi, relativi all'uso dei Fertilizzanti e dei Prodotti fitosanitari.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità da parte dell'agricoltore comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti diretti ai sensi degli art. 23 e 24 del Reg. (CE) 73/2009.

In tale contesto normativo, il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale, e che l'AGEA è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Reg. 1122/2009 (Titolo III, Capitolo III).

L'elenco degli obblighi applicabili alle aziende agricole italiane è contenuto negli allegati al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009:

- o allegato 1 – Criteri di Gestione Obbligatoriosi (CGO);
- o allegato 2 – Norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

I CGO si dividono nei seguenti campi di condizionalità:

- o Ambiente – Atti da A1 a A5;
- o Sanità pubblica e salute degli animali e delle piante – Atti da A6 a A8 e da B9 a B15;
- o Igiene e benessere degli animali – Atti da C16 a C18.

Le Regioni e Province Autonome, con propri provvedimenti, hanno esercitato la facoltà di dettagliare alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione, intervalli temporali, ecc.) inerenti gli impegni individuati, all'interno di ogni norma o adempimento prevista dal DM.

Il DM 30125/09, all'art. 8, comma 1, prevede che l'AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 d. lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, determini con

propri provvedimenti i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del Decreto, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

In tal senso sono stati definiti dalla stessa Agenzia, in un'apposita circolare n. ACIU 2010, del ... 2010, i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la verifica, da parte dell'organismo di controllo, del rispetto degli impegni relativi alla condizionalità da parte dell'agricoltore, come indicato nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, eventualmente integrata dalle Regioni e Province autonome ai sensi del DM n. 30125/09;
- b) l'acquisizione, nel corso dei controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad individuare le violazioni e permettere all'Organismo Pagatore competente l'applicazione dell'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.

Con la Circolare AGEA Pagatore, sono stati ulteriormente dettagliati gli impegni a carico degli agricoltori, per le Regioni di sua competenza:

1. Valle d'Aosta;
2. Liguria;
3. Friuli Venezia Giulia;
4. Marche;
5. Umbria;
6. Lazio;
7. Abruzzo;
8. Molise;
9. Campania;
10. Puglia;
11. Basilicata;
12. Sicilia;
13. Sardegna.

La riduzione degli aiuti diretti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei criteri previsti dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e dalle circolari AGEA:

- **portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

1.1 APPLICABILITÀ DEGLI ATTI E DEI CONSEGUENTI CGO

A differenza delle BCAA, che riguardano i terreni e la loro specifica utilizzazione produttiva, l'applicazione dei CGO è in riferimento a determinate condizioni nelle quali si trova l'azienda.

Qui di seguito sono identificate le condizioni che attivano i vincoli relativi ai singoli CGO e, conseguentemente, la necessità dei controlli:

Atto	Attivazione del vincolo a carico dell'azienda
Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE – Uccelli selvatici	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alla "Rete Natura 2000", in particolare le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE – Sostanze pericolose	Impegni minimi <u>applicabili a tutte le aziende</u> . Impegni particolari per le aziende che gestiscono <u>scarichi diretti</u> di sostanze pericolose per i quali hanno l'obbligo di avere un'autorizzazione, così come da Direttiva 80/68/CEE.
Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, Fanghi di depurazione	<u>Utilizzazione di fanghi di depurazione sui terreni dell'azienda</u> , sia nel caso che i fanghi siano di prodotti dall'azienda stessa, che da terzi.
Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, Nitrati	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (<u>ZVN</u>).
Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, Habitat	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alla "Rete Natura 2000", in particolare i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC)
Atto A6 – Direttiva 2008/71/CE – identificazione e registrazione dei Suini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici <u>suini</u> .
Atto A7 – Regolamento CE 2629/97 – identificazione e registrazione dei Bovini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici <u>bovini e bufalini</u> .
Atto A8 – Regolamento CE 21/2004 – identificazione e registrazione degli Ovicapri	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici <u>ovini</u> .
Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE – Prodotti fitosanitari	Impegni minimi <u>applicabili a tutte le aziende che utilizzino prodotti fitosanitari</u> . Impegni particolari per chi utilizza prodotti classificati come <u>T+, T, XN</u> .
Atto B10 - Direttiva 96/22/CE – Sostanze ad azione ormonica	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, suini, bufalini, equini, ovicapri, avicoli, cunicoli, impianti di acquacoltura.

Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 - Sicurezza alimentare e tracciabilità	Tutte le aziende agricole e zootecniche. Gli impegni si applicano in relazione al tipo di attività produttiva dell'azienda: vegetale, zootecnica, latte fresco, uova, mangimi.
Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001 – Encefalopatie spongiformi	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, bufalini, ovicaprini.
Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE – Afta epizootica	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, suini, bufalini, equini, ovicaprini.
Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE – Malattia vescicolare dei suini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici suini.
Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE – febbre catarrale degli ovini	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici ovicaprini.
Atto C16 – Direttiva 91/626/CEE, protezione dei vitelli	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici bovini (vitelli)
Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE, protezione dei suini	Presenza in azienda di allevamenti suinicoli
Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE, protezione degli animali negli allevamenti	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici di ogni tipo
Requisito minimo – fertilizzanti	Tutte le aziende che presentino domanda per la misura 214 dello SR, <u>che non abbiano terreni all'interno delle ZVN</u> e che utilizzino o producano <u>effluenti zootecnici</u>
Requisito minimo – prodotti fitosanitari	Tutte le aziende che presentino domanda per la misura 214 dello SR e che utilizzino <u>prodotti fitosanitari</u>

1.2 AMBITO DI CONTROLLO

Le presenti specifiche tecniche dettagliano le modalità di controllo degli Atti del campo di condizionalità Ambiente, degli Atti B9 e B11 e dei Requisiti minimi, in quanto di competenza specifica degli Organismi Pagatori e svolti in un'unica visita aziendale.

I vincoli relativi agli Atti A6, A7 e A8 sono verificati nel corso dei controlli di zootecnia, alle cui specifiche tecniche si rimanda per ogni approfondimento.

Gli Atti B10, B12, B13, B14, B15, C16, C17, C18, sono controllati dai Servizi Veterinari nel corso delle proprie attività istituzionali.

1.3 TIPOLOGIE DI AZIENDE E ADEMPIMENTI SPECIFICI

1.3.1 Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli Uccelli selvatici

Relativo alle aziende le cui particelle dichiarate ricadono in tutto o in parte nelle zone appartenenti alla Rete Natura 2000 – **Zone di Protezione Speciale (ZPS)**.

Gli adempimenti da rispettare sono quelli contenuti nei documenti gestionali approntati dagli enti preposti a livello territoriale: i **Piani di gestione**.

In assenza di tali strumenti gestionali, si tiene anche in considerazione il risultato dei controlli del rispetto degli impegni BCAA qui di seguito elencati:

- standard 1.1, imp. b) – divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- standard 1.2, impegni a) e b) – copertura minima del suolo;
- standard 1.3 – divieto di eliminazione dei terrazzamenti;
- standard 2.1 – gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- standard 4.1, imp. b) – protezione del pascolo permanente, per quanto attiene al divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;

Sarà infine verificata la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati dall'1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione all'interno delle aree protette, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni aziendali compresi nelle Zone di Protezione Speciale, facenti capo alla Rete Natura 2000.

1.3.2 Atto A2 – Aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose in relazione all'inquinamento delle acque sotterranee

Tutte le aziende che richiedono aiuti diretti sono interessate dal presente Atto e sono chiamate al rispetto dei seguenti impegni:

- corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri o contenitori di prodotti fitosanitari ed ogni altra sostanza la cui natura possa essere inquinante, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo.

Le aziende che, per la natura del proprio indirizzo produttivo o di trasformazione dei prodotti agricoli hanno l'obbligo di aver richiesto od ottenuto un'autorizzazione per la gestione degli scarichi di sostanze pericolose, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 152/06, hanno ulteriori impegni:

- validità e conformità dell'autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose contenute nella tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/99;
- rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

1.3.3 Atto A3 – Aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione

Le aziende interessate dal presente Atto sono quelle che hanno indicato, nel modulo dichiarativo relativo al Regime di Pagamento Unico, di aver utilizzato nella propria azienda fanghi provenienti da depurazione, così come definiti nel D. Lgs. 99/92.

L'applicabilità dell'Atto riguarda le tre categorie di aziende:

- agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione).

Gli elementi di verifica sono:

- presenza delle autorizzazioni previste per la produzione e l'utilizzazione dei fanghi;
- presenza e correttezza della documentazione prevista di accompagnamento dell'attività di utilizzazione dei fanghi;
- rispetto dei divieti e degli obblighi previsti per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli.

1.3.4 Atto A4 – Aziende Agricole situate nelle aree vulnerabili da nitrati

Le aziende interessate da questo Atto sono quelle le cui particelle dichiarate ricadono in tutto o in parte nelle **Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)**.

Gli adempimenti da rispettare sono quelli contenuti nei documenti gestionali approntati dagli enti preposti a livello territoriale: i **Programmi di azione**.

In assenza di tali strumenti gestionali, si tiene conto dei vincoli aziendali previsti dal Decreto MiPAAF del 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento".

I vincoli aziendali sono comunque suddivisi in quattro categorie:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti (in caso di stalla o struttura di ricovero o impianto di stoccaggio degli effluenti, situati in Zona Vulnerabile ai Nitrati);
- obblighi relativi al rispetto dei massimali;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

L'applicabilità e l'estensione degli obblighi per ogni azienda dipende dalla presenza di allevamenti zootecnici, dalle loro caratteristiche e dimensioni, dalla estensione della porzione di azienda che ricade all'interno delle ZVN (in termini assoluti e percentuali), dalla produzione o comunque dall'utilizzazione di azoto di origine zootecnica.

1.3.5 Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, concernente la conservazione degli Habitat

Relativo alle aziende le cui particelle dichiarate ricadono in tutto o in parte nelle zone appartenenti alla Rete Natura 2000 – **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**.

Gli adempimenti da rispettare sono quelli contenuti nei documenti gestionali approntati dagli enti preposti a livello territoriale: i **Piani di gestione**.

In assenza di tali strumenti gestionali, si tiene anche in considerazione il risultato dei controlli del rispetto degli impegni BCAA qui di seguito elencati:

- standard 1.1, imp. b) – divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- standard 1.2, impegni a) e b) – copertura minima del suolo;
- standard 1.3 – divieto di eliminazione dei terrazzamenti;
- standard 2.1 – gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- standard 4.1, imp. b) – protezione del pascolo permanente, per quanto attiene al divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;

Sarà infine verificata la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati dall'1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione all'interno delle aree protette, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni aziendali compresi nei Siti di Importanza Comunitaria, facenti capo alla Rete Natura 2000.

1.3.6 Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE – prodotti fitosanitari

Le aziende interessate da questo Atto sono tutte quelle che conducono terreni.

I controlli saranno modulati in funzione della categoria di tossicità delle sostanze pericolose utilizzate dall'azienda.

Gli elementi di verifica sono:

- rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari previste nell'etichetta del prodotto impiegato:
 - o dosi corrette,
 - o utilizzo dei prodotti sulle colture ammesse e su terreni indicati,
 - o rispetto dei tempi di carenza,
 - o presenza dei dispositivi di protezione previsti;
 - o utilizzo di prodotti ammessi;
- presenza in azienda di un sito di stoccaggio dei fitofarmaci a norma. Per sito a norma s'intende un locale o un armadio che si possa chiudere areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato;
- conservazione della documentazione d'acquisto dei prodotti. I documenti dovranno essere intestati all'azienda e dovranno indicare il prodotto acquistato, la quantità, ed altre informazioni utili a identificare il prodotto ed a verificarne gli stoccaggi.

La presenza del registro dei trattamenti e del suo aggiornamento, pur non essendo un elemento diretto di verifica, è condizione necessaria per la controllabilità di questo Atto.

1.3.7 Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 - sicurezza alimentare

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;

4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

In estrema sintesi, gli elementi di verifica, per ogni tipologia aziendale, sono i seguenti:

Sicurezza alimentare

- modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose, al fine di evitare ogni contaminazione;
- prevenzione rispetto all'introduzione e diffusione di malattie trasmissibili all'uomo;
- corretto uso di additivi e prodotti che possano causare contaminazione delle produzioni;

Tracciabilità

- registrazione delle principali operazioni ed eventi relativi a controlli, utilizzazione dei prodotti sanitari, sementi utilizzate;
- registrazione di ogni transazione di prodotto o materie prime da e verso l'azienda.

1.3.8 RM Fertilizzanti – Aziende Agricole situate al di fuori delle aree vulnerabili da nitrati

Le aziende interessate da questo Atto sono quelle che presentano domanda per la misura 214 e i cui terreni ricadono completamente al di fuori delle **Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)**, nelle cosiddette **Zone Ordinarie (ZO)**.

Gli adempimenti da rispettare sono analoghi a quelli prescritti per l'Atto A4, con differenti classazioni delle aziende e conseguenti obblighi amministrativi e documentali.

Il limite massimo da rispettare per l'apporto di azoto al campo è di 340 kg/ha.

I vincoli aziendali applicabili sono quelli previsti dal Decreto MiPAAF del 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento". Secondo questa normativa, i vincoli aziendali sono suddivisi in quattro categorie:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti (in caso di stalla o struttura di ricovero o impianto di stoccaggio degli effluenti, situati in Zona Vulnerabile ai Nitrati);
- obblighi relativi al rispetto dei massimali;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

L'applicabilità e l'estensione degli obblighi per ogni azienda dipende dalla presenza di allevamenti zootecnici, dalle loro caratteristiche e dimensioni, dalla produzione di azoto di origine zootecnica.

1.3.9 RM Fitofarmaci – Aziende Agricole che utilizzano prodotti fitosanitari

Le aziende interessate da questo Atto sono tutte quelle che presentano domanda per la misura 214 e che utilizzano prodotti fitosanitari.

Le aziende devono assicurare il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione.

A tale scopo devono sottoporre le proprie attrezzature ad una ciclica verifica che deve essere certificata da tecnici od officine riconosciute.

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione e s.m.i.
Regolamento (CE) N. 1698/2005 della Commissione e s.m.i.
Regolamento (CE) N. 1975/2006 della Commissione e s.m.i.

2.2 NORMATIVA NAZIONALE

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004
DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 12541 del 21 dicembre 2006 e s.m.i.
DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008

2.3 DISPOSIZIONI AG.E.A.

CIRCOLARE AGEA n. ACIU 2010 517 del 02/07/2010
Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità – anno 2010.

3 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

3.1 SCHEMA DEL PROCESSO DI CONTROLLO

Con l'introduzione della Piattaforma Integrata di Campo (PIC), le modalità di gestione dei controlli sono state semplificate, verificate e supportate dalla procedura software.

Si rimanda pertanto al Manuale operativo del PIC per ogni elemento legato all'organizzazione del lavoro di controllo aziendale.

Secondo la metodologia adottata, il controllo delle aziende ricadenti nel campione 2010 per la verifica del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori, prevede le seguenti fasi principali:

1. Assegnazione delle aziende e caricamento banca dati su Tablet PC o PC portatile;
2. Esecuzione del controllo del rispetto dei CGO presso la sede aziendale;
3. Compilazione e firma dei modelli prodotti dal Software e firma congiunta con l'azienda;
4. Consegna delle Relazioni di controllo tramite gli uffici provinciali dei CAA;
5. Verifica esecuzione interventi correttivi;
6. Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le attività che relative a ciascuna fase.

FASE DI LAVORO	ATTIVITÀ DA REALIZZARE (in <i>corsivo</i> le attività gestite o assistite dal PIC)
1. Assegnazione delle aziende e caricamento banca dati su Tablet PC o PC portatile	– <i>Vedi Manuale operativo PIC</i>

FASE DI LAVORO	ATTIVITÀ DA REALIZZARE (in corsivo le attività gestite o assistite dal PIC)
3. Esecuzione del controllo del rispetto dei CGO presso la sede aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Incontro presso la sede aziendale secondo il calendario concordato con i CAA - Eventuale riconvocazione <u>tramite telegramma</u> in assenza del rappresentante aziendale - Espletamento delle formalità di riconoscimento del rappresentante aziendale - Descrizione del controllo, delle sue finalità e metodologia al rappresentante aziendale - <i>Compilazione della Scheda Introduttiva (quadro C), secondo quanto dichiarato dal rappresentante aziendale. Eventuale ampliamento del controllo ai Criteri di Gestione Obbligatorie non previsti inizialmente</i> - <i>Verifica della posizione aziendale rispetto agli Atti e Requisiti applicabili (verifica documentale e oggettiva) con compilazione delle relative check-list</i> - <i>Acquisizione della eventuale documentazione integrativa, necessaria per il completamento delle operazioni di controllo</i> - <i>Evidenza e documentazione (foto di campo) degli elementi qualificanti la conformità e delle eventuali infrazioni riscontrate</i> - <i>Evidenza delle azioni correttive eventualmente applicabili</i> - <i>Individuazione delle modalità e tempistiche di realizzazione delle azioni correttive</i> - <i>Evidenza degli impegni di ripristino eventualmente applicabili</i> - <i>Individuazione delle modalità e tempistiche di realizzazione degli impegni di ripristino</i>
4. Compilazione e firma della relazione di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Firma dei modelli ReCO_1 e ReCO_4, da parte del tecnico incaricato e del rappresentante aziendale e acquisizione dei modelli firmati</i> - Consegna di una copia dei modelli firmati al rappresentante aziendale
5. Validazione dell'attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Verifica e validazione dei fascicoli di controllo da parte del Responsabile di sede in relazione a: completezza, coerenza e documentazione delle rilevazioni</i>
6. Verifica esecuzione azioni correttive ed impegni di ripristino	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Organizzazione del calendario dei controlli</i> - Presa di contatto con le aziende attraverso i CAA - <i>Esecuzione del controllo in loco e verbalizzazione dell'esito</i> - Consolidamento dell'esito aziendale
7. Consegna delle Relazioni di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione degli esiti alle aziende agricole mediante gli uffici provinciali dei CAA
8. Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> - Archiviazione delle Relazioni di controllo - Archiviazione della documentazione aziendale acquisita - Archiviazione del materiale fotocartografico utilizzato - Consegna del materiale all'archivio centrale

3.2 LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi ed a diverso livello nell'esecuzione dei controlli oggettivi partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente liquidazione dell'aiuto spettante al produttore.

I tecnici che effettuano i controlli in loco e l'incontro in contraddittorio devono:

- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;
- avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del produttore;
- al termine dell'incontro, rilasciare al rappresentante aziendale la copia del verbale debitamente compilato e firmato.
- utilizzare correttamente il software e seguire le procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;
- utilizzare le funzionalità del software al fine di registrare regolarmente i risultati del controllo e definire correttamente l'esito aziendale;
- firmare con grafia leggibile il verbale di chiusura dell'incontro, apponendo il proprio timbro professionale e il proprio codice tecnico e farlo firmare dal rappresentante aziendale (in caso di rifiuto di questo, annotarne le motivazioni);

IMPORTANTE

Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale di SIN, che risponderà ad AG.E.A. per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori), che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se AGEA, nel corso dell'attività di risoluzione dei contenziosi aziendali, dovesse chiedere a SIN l'intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato.

3.3 FIGURE PROFESSIONALI INCARICATE DEI CONTROLLI

3.3.1 Tecnici ispettori

Il controllo deve essere effettuato da personale tecnicamente qualificato.

Nel caso specifico, gli stessi devono essere: dottori Agronomi o dottori Forestali, Agrotecnici, Periti Agrari, iscritti ai relativi Albi, Collegi e Ordini Professionali.

Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con CAA, OO.PP., aziende sottoposte a controllo.

Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a controfirmare apposite dichiarazioni, di cui ai modelli DC1 e DV1.

3.3.2 Responsabile di sede

Ha la responsabilità della qualità del lavoro svolto.

Procede alla validazione dell'intero lotto di lavorazione, verificando per ogni singolo fascicolo aziendale la completezza del controllo, la sua coerenza intrinseca ed il livello di documentazione del controllo stesso.

3.4 CONTROLLI DI QUALITÀ

Il lavoro di tutti i tecnici ed operatori incaricati delle diverse fasi di lavoro sarà oggetto di monitoraggio e controllo qualità (CQ) da parte della struttura controlli qualità di SIN.

I coordinatori ed i responsabili della qualità delle sedi operative nel corso delle verifiche previste, metteranno a disposizione dei membri dell'équipe CQ, tutti i materiali elaborati dai tecnici e consentiranno loro l'accesso alle banche dati per l'esecuzione delle operazioni di CQ.

Il CQ comporterà, da parte dell'équipe, la riesecuzione e/o verifica del lavoro svolto. L'attività di verifica potrà avvenire in presenza dei tecnici/operatori il cui lavoro è oggetto di verifica.

Al termine dell'attività di controllo, al coordinatore e/o responsabile della qualità delle sedi operative sarà consegnata copia del verbale di controllo, contenente anche l'indicazione degli eventuali problemi riscontrati.

Nel caso in cui venissero accertate non conformità rispetto alle procedure di lavoro previste, i tecnici e/o gli operatori responsabili saranno chiamati a correggere od eseguire nuovamente il lavoro svolto, seguendo le indicazioni, i suggerimenti e le prescrizioni contenute nel verbale di CQ.

Per la descrizione delle procedure, delle modalità e tempi di esecuzione del CQ si rimanda al manuale dei Controlli Qualità interni di SIN che sarà messo a disposizione dei coordinatori e dei responsabili della qualità delle sedi periferiche.

4 FASI DI LAVORO

4.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI CONTROLLO

L'elenco delle aziende a controllo, l'applicabilità degli Atti da sottoporre a verifica e le informazioni disponibili per l'individuazione delle aziende sono messi a disposizione del coordinamento provinciale tramite le funzionalità del SW PIC, fornito dal coordinamento dei controlli oggettivi di SIN.

A partire da questo elenco si predisporrà il calendario degli incontri, che sarà presentato ai CAA durante una riunione da organizzare in sede periferica.

Durante l'incontro con i rappresentanti dei CAA, saranno illustrate le caratteristiche del controllo, le modalità di registrazione dei dati rilevati, la documentazione che le aziende dovranno presentare, le modalità di individuazione delle infrazioni ed i criteri per la loro valutazione ai fini del calcolo dell'esito.

A seguito di questa riunione, si avvierà la procedura di incontro aziendale.

4.1.1 Preavviso

Ai sensi del Reg. CE 1122/2009, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo.

Tuttavia, lo stesso regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può eccedere le 48 ore.

A tale scopo nell'elenco provinciale delle aziende selezionate per il controllo, per ciascuna azienda, viene riportato il riferimento del CAA cui essa è associata.

È opportuno avvalersi della collaborazione degli uffici provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del produttore che per il raggiungimento della sede aziendale.

N.B.: non dovranno mai essere resi pubblici gli elenchi delle aziende da sottoporre a controllo, tranne quelli relativi ai controlli da realizzarsi nelle 48 ore successive, da consegnarsi al personale individuato dai CAA per seguire le operazioni di controllo, rispettando così il vincolo posto dalla normativa comunitaria.

Al momento della visita, nel caso di irreperibilità dell'azienda o del produttore, **indipendentemente dal motivo**, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una 2° visita di controllo per mezzo di un telegramma di preavviso (allegato 1), indirizzato alla sede legale del titolare della domanda.

Il telegramma conterrà i riferimenti dell'art. 23 del Reg. (CE) 1122/2009, che stabilisce che *“le domande di aiuto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci”*.

Il Telegramma di preavviso dovrà contenere il nominativo del Tecnico controllore ed un numero telefonico al quale il produttore potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo.

Nella programmazione delle visite di controllo, il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento da un sito aziendale al successivo.

Per i telegrammi inoltrati il giovedì, il venerdì od il sabato, sarà necessario richiedere gli incontri per il quarto giorno successivo anziché per il terzo, considerando la giornata non lavorativa della domenica

Di seguito lo schema da seguire per le convocazioni per telegramma:

Giorno invio telegramma	Giorno di incontro in azienda
Lunedì	Giovedì
Martedì	Venerdì
Mercoledì	Sabato
Giovedì	Lunedì
Venerdì	Martedì
Sabato	Mercoledì

Il tecnico dovrà poi acquisire copia del telegramma inviato al produttore, comprensiva della ricevuta di spedizione.

4.2 CARICAMENTO DATI SU PIC

Vedi Manuale operativo del PIC.

4.2.1 Controlli territoriali relativi ai CGO A1, A4 e A5

Nel corso della presente campagna è stato introdotto il controllo territoriale di alcuni elementi di verifica relativi agli Atti A1, A4, A5.

In particolare è prevista, all'interno delle aree protette o vulnerabili che fanno riferimento agli Atti, la verifica di:

- Atto A1 (ZPS) – presenza e natura di interventi strutturali all'interno delle ZPS;
- Atto A4 (ZVN) – presenza di eventuali infrazioni di tipo agronomico sui terreni appartenenti alle ZVN;
- Atto A5 (SIC) – presenza e natura di interventi strutturali all'interno dei SIC.

In conseguenza di ciò, il controllo territoriale di questi Atti deve essere effettuato preliminarmente al controllo aziendale.

4.3 ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DEI CGO PRESSO LA SEDE AZIENDALE

4.3.1 Riconoscimento del rappresentante aziendale

Il tecnico incaricato si presenterà alla data e all'ora prevista presso la sede aziendale o il luogo di appuntamento prefissato nel caso in cui sia stato fornito un preavviso.

Le attività preliminari che svolgerà sono le seguenti:

- verifica della presenza del rappresentante aziendale;
- riconoscimento del rappresentante aziendale, con eventuale acquisizione del modello "C1" (allegato 8) di conferimento d'incarico nel caso in cui il rappresentante sia un delegato del titolare e compilazione del quadro A della relazione di controllo (mod. ReCO_1).

4.3.2 Presentazione al rappresentante aziendale della procedura di controllo

Preliminarmente all'avvio del controllo il tecnico incaricato della verifica, dovrà comunicare al rappresentante aziendale alcune informazioni relative al controllo in corso.

Le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere fornite sono:

- gli scopi del controllo;
- procedura di esecuzione del controllo;
- i principi generali del metodo di calcolo dell'esito;
- modalità di notifica degli esiti finali del controllo di condizionalità a livello aziendale.

Il riferimento ufficiale per questo tipo di informativa è la Circolare AGEA citata nella normativa.

Per una rapida consultazione nel corso della verifica, queste informazioni sono anche contenute nella nota informativa sintetica riportata nell'allegato 7.

4.3.3 Definizione delle UTE aziendali

Al fine di assicurare il completo controllo dell'azienda, in tutte le sue parti e strutture, all'interno del SW PIC è stata introdotta la funzione di costituzione delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali.

Per UTE si intende una parte dell'azienda che sia distinta dalle altre per posizione o per attività svolte e che costituisca un elemento autonomo rispetto al centro aziendale principale.

Per convenzione, il centro aziendale principale è quello registrato come tale all'interno del fascicolo aziendale.

Il SW stesso, in base ad algoritmi basati sulla distanza tra i comuni sui quali sono situati i terreni facenti parte dell'azienda, propone al tecnico una ripartizione in UTE.

Durante le fasi iniziali del controllo, il tecnico dovrà verificare, insieme all'azienda, se la ripartizione proposta corrisponde alla realtà aziendale, oppure devono essere fatte delle modifiche.

In questa fase, il tecnico può confermare quanto proposto oppure creare o accorpare UTE, fino ad arrivare a disegnare la realtà aziendale al fine dei controlli.

Nel caso in cui alcune delle UTE siano poste in un'altra provincia (Regione) oppure comunque fuori dal raggio d'azione assegnato al tecnico, egli dovrà "rifiutare" le UTE interessate, le quali saranno assegnate ad altro tecnico.

L'esito aziendale complessivo sarà l'aggregazione degli esiti delle singole UTE.

4.3.4 Acquisizione dati aziendali

L'acquisizione dei dati aziendali consentirà al software di elaborare la posizione aziendale al fine di:

- verificare la presenza di Atti a controllo che non siano evidenziati nella banca dati di partenza;
- elaborare i primi elementi oggettivi rilevati;
- precompilare le check list di controllo, evidenziando la presenza di elementi di infrazione.

Le informazioni da rilevare nella fase di acquisizione dei dati aziendali, sono le seguenti:

Atto A1 e Atto A5

- Nel caso in cui non siano stati ancora effettuati i controlli territoriali descritti al punto 4.2.1, sarà verificata la presenza sui terreni dell'azienda ricadenti in area ZPS o SIC (rispettivamente) di interventi strutturali che necessitano di valutazione d'incidenza e/o autorizzazione, realizzati a partire dall'1/1/2005 o in corso di realizzazione (campo **2a**).

Atto A2

- verifica dell'utilizzazione di prodotti contenenti sostanze pericolose da parte dell'azienda. Sarà rilevato se in azienda si usano o detengono:
 - o oli usati, filtri e batterie usate, prodotti chimici di altra natura, prodotti fitosanitari (campo **2b**);
 - o carburanti e/o lubrificanti di origine petrolifera (campo **2c**).

In caso affermativo, il rappresentante aziendale dovrà mostrare l'ubicazione del sito di stoccaggio di carburanti, lubrificanti, oli, filtri e batterie usate, altri prodotti chimici e prodotti fitosanitari o gli involucri dei loro contenitori.

Il sito di stoccaggio (campo **2d**) potrà essere associato ad una delle particelle proprie della consistenza aziendale oppure il tecnico dovrà riportare l'indirizzo nel campo apposito.

Nel caso in cui l'azienda dichiara di **non detenere né utilizzare** i prodotti contenenti sostanze pericolose di cui ai campi 2b e 2c, il tecnico eseguirà un'**accurata ispezione aziendale**, al fine di constatare direttamente la veridicità di tale dichiarazione (presenza mezzi meccanici, contenitori di lubrificanti o carburanti, ecc.).

La dichiarazione del rappresentante aziendale sarà resa comunque sotto la propria responsabilità.

N.B.: nel caso in cui il rappresentante aziendale dichiara di **utilizzare ma non detenere il carburante** (approvvigionamenti presso distributori, ecc.), dovrà esibire al tecnico la documentazione relativa. In assenza di tale documentazione, l'azienda sarà in infrazione, in quanto priva di uno stoccaggio obbligatorio.

Atto A3

- verifica di quanto dichiarato dall'agricoltore nell'ambito dell'aggiornamento del fascicolo aziendale e nelle domande DU e SR 2010. In relazione a quanto dichiarato dall'azienda (campo **2I**) saranno svolti i controlli relativi.

Il tecnico avvertirà l'azienda che saranno possibili **ulteriori verifiche**, atte a determinare la veridicità delle sue dichiarazioni.

Atto A4

- verifica delle informazioni relative alla presenza di un allevamento zootecnico in azienda (campo **2m**), contenute nella BDN. Se del caso, il rappresentante aziendale darà informazioni al tecnico su:
 - o le caratteristiche del proprio allevamento (specie, tipologia di stabulazione, ecc.);
 - o la presenza di altri centri aziendali zootecnici oltre a quello oggetto dell'incontro;

- la presenza di uno o più impianti di stoccaggio dei liquami e letami prodotti dagli allevamenti.

Le informazioni raccolte aiuteranno il tecnico ad organizzare il proprio lavoro, pur non esimendolo dalla verifica diretta degli elementi descritti.

Atto B9

- verifica dell'utilizzazione di prodotti fitosanitari da parte dell'azienda (campo **2n**);
- verifica dell'utilizzazione di prodotti fitosanitari classificati come “**Molto tossici**”, “**Tossici**” o “**Nocivi**”, da parte dell'azienda (campo **2o**).

Nel caso in cui l'azienda dichiari di **non detenere né utilizzare** prodotti fitosanitari di cui ai campi **2n** e **2o**, il tecnico verificherà il piano colturale dell'azienda e, nel caso in cui siano presenti coltivazioni a seminativo o permanenti, che prevedono l'**ordinaria utilizzazione** di prodotti fitofarmaci, provvederà a segnalarlo utilizzando l'apposito campo 2r.

Nel corso del controllo specifico dell'Atto, la dichiarazione aziendale sarà sottoposta a verifica. Il tecnico renderà noto all'azienda che, in caso la sua dichiarazione di non detenzione ed utilizzo di prodotti fitosanitari risultasse **non corrispondente a verità**, l'azienda sarà sottoposta comunque al controllo dell'Atto B9 e, nel caso sia riscontrata una qualsiasi infrazione, tale infrazione sarà considerata commessa intenzionalmente.

Le dichiarazioni del rappresentante aziendale saranno rese sotto la propria responsabilità.

Atto B11

- verifica dei dati presenti nel fascicolo aziendale 2010, in relazione a:
 - presenza in azienda di un allevamento zootecnico (campo **2s**);
 - presenza in azienda di produzioni vegetali (campo **2t**);
 - presenza in azienda di produzione di latte crudo alimentare (campo **2u**);
 - presenza in azienda di produzione di latte fresco (campo **2v**);
 - presenza in azienda di allevamento avicoli per la produzione di uova (campo **2w**);
 - azienda produttrice di mangimi o alimenti per gli animali (campo **2x**).

Il rappresentante aziendale dovrà inoltre dichiarare l'ubicazione del sito presso il quale si provvede allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari utilizzati.

La dichiarazione resa dal produttore sarà annotata negli appositi campi.

Il sito di stoccaggio (campo **2y**) potrà essere associato ad una delle particelle proprie della consistenza aziendale oppure il tecnico dovrà riportare l'indirizzo nel campo apposito.

N.B.: nel caso in cui il rappresentante aziendale dichiari di **utilizzare ma non detenere i prodotti fitosanitari** (approvvigionamenti limitati ai singoli usi, ecc.), il tecnico informerà l'azienda che un sito di stoccaggio è comunque obbligatorio, in quanto non è possibile assicurare l'immediata e completa utilizzazione del prodotto acquistato. In assenza di tale sito, l'azienda sarà in infrazione, in quanto priva di uno stoccaggio obbligatorio.

L'unico caso in cui tale situazione sarà ritenuta accettabile è quando l'azienda produca un documento (contratto, fatture per servizi, ecc.) che attesti che l'intera gestione dei trattamenti fitosanitari (acquisto e utilizzazione) è affidata a contoterzisti.

Valutazione degli stoccaggi presenti in azienda

A seguito della rilevazione dei dati effettuata, il tecnico procederà alla verifica e valutazione dello stato degli stoccaggi presenti in azienda.

Dei siti individuati, il tecnico rileverà le seguenti caratteristiche:

1. presenza/assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato per lo stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerale, filtri e batterie esauste;
2. presenza/assenza di perdite dai contenitori /distributori di carburanti e oli lubrificanti.

N.B.: Il tecnico verificherà anche la presenza di depositi non protetti di filtri usati, batterie esauste. Nel caso riscontrasse la presenza di tali depositi o di tali materiali abbandonati nel centro aziendale senza alcuna protezione, li assimilerà ad uno stoccaggio assente del primo tipo.

I magazzini saranno verificati per due aspetti:

- pericolo di **contaminazione** delle produzioni (separazione tra sostanze pericolose e derrate);
- pericolo di **inquinamento** della falda acquifera (assenza vasca di contenimento, dispersione su suolo, ecc.).

Si precisa che le caratteristiche costruttive dei siti di stoccaggio per i prodotti elencati ai punti precedenti, devono garantire:

1. la protezione dagli agenti atmosferici, tramite la presenza di una **tettoia di protezione realizzata con materiale non combustibile**;
2. l'impermeabilizzazione dei pavimenti o presenza di dispositivi analoghi per evitare la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose;
3. la presenza di un **bacino di contenimento**, posto al di sotto della cisterna;
4. l'isolamento delle sostanze pericolose da luoghi destinati al deposito di prodotti per l'alimentazione umana o zootecnica (collegamento con il controllo dell'Atto B11).

N.B.: data la possibilità di molte diverse soluzioni aziendali per il problema dello stoccaggio dei prodotti contenenti le sostanze pericolose e la conseguente impossibilità di codificare ognuna di esse nel presente documento, sarà cura del tecnico giudicare l'effettiva rispondenza alle norme in base agli elementi raccolti in azienda, descrivendo eventualmente quelli che ritiene qualificanti ai fini dell'esito finale del controllo.

Il tecnico presterà particolare attenzione nella rilevazione di **depositi di oli lubrificanti o di batterie esauste, di altri prodotti chimici e contenitori o involucri di prodotti fitosanitari e delle caratteristiche di tali depositi.**

In caso l'azienda disponga di documentazione relativa allo smaltimento di tali materiali, effettuata da enti o società autorizzati, il tecnico ne acquisirà copia;

Il SW PIC richiederà dati per almeno uno stoccaggio per ogni tipo (carburanti, fitofarmaci, ecc.), la cui presenza è stata rilevata durante la fase precedente, ma il tecnico potrà aggiungere altri tipi di magazzino che siano rilevanti ai fini del controllo.

Valutazione dell'uso dei fitofarmaci

Partendo dai dati presenti sul registro dei trattamenti o dal quaderno di campagna, il tecnico sarà chiamato a verificare la correttezza dell'uso dei prodotti, attraverso una procedura guidata dal SW PIC (vedi manuale operativo).

I dati riepilogativi sono riportati nella scheda di valutazione ReCO_7.

Conclusione dell'attività di verifica introduttiva

Al termine della compilazione del quadro C della Relazione di Controllo, potrebbe verificarsi la necessità che il tecnico incaricato debba sottoporre l'azienda ad un controllo su Criteri di Gestione Obbligatorie non previsti inizialmente.

In questo caso, il SW PIC attiverà automaticamente i controlli necessari e tale evenienza sarà riportata nel modello ReCO_1 della relazione di controllo, nelle apposite caselle relative all'applicabilità (punto 1I).

4.3.5 Verifica del rispetto degli impegni aziendali rispetto agli Atti applicabili (verifica documentale e oggettiva) – acquisizione dati su PIC.

Il tecnico incaricato per ciascuna azienda a controllo, verificherà il rispetto degli impegni previsti per ogni CGO cui essa è soggetta, riscontrando gli elementi di controllo previsti nei campi del SW PIC e verificando ed acquisendo la documentazione richiesta.

4.3.5.1 Controllo Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per tutte le aziende:** la presenza di interventi strutturali realizzati a partire dall' 1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione all'interno delle particelle aziendali facenti parte delle **ZPS**. Per gli interventi strutturali sarà verificata la regolarità della documentazione di autorizzazione e valutazione d'incidenza ambientale degli interventi, oltre alla congruenza tra documentazione e realtà rilevata in campo.

Per effettuare il controllo per l'Atto A1, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali;
- l'elenco delle particelle dell'azienda;
- i risultati dei controlli degli elementi territoriali di cui al precedente punto 4.2.1.

Modalità di esecuzione del controllo

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

1. in caso di assenza dei risultati del controllo territoriale di cui al precedente punto 4.2.1, il tecnico procederà alla:
 - 1.1. fotointerpretazione delle particelle oggetto della verifica per l'identificazione della presenza degli interventi strutturali e sopralluogo sulle particelle interessate dagli interventi stessi;
 - 1.2. rilevazione di eventuali interventi strutturali
Il rilievo sarà accompagnato da foto di campo, in numero sufficiente a documentare correttamente la rilevazione.
I riferimenti delle foto di campo saranno riportati nelle apposite caselle delle check list dei controlli territoriali.
Particolare attenzione sarà posta nella rilevazione di interventi strutturali realizzati nelle prossimità di corsi d'acqua, aree umide, pascoli e boschi;
2. caso di riscontro di uno o più interventi strutturali (campo **A0106 = SI**)
Il tecnico individuerà il tipo di intervento rilevato tra quelli selezionati in check list (campi **A0107**, da "a" a "g", possibile più di una selezione) oppure lo descriverà nel campo **A0108**.
Successivamente verificherà la presenza e la completezza della documentazione comprovante l'autorizzazione e la valutazione d'incidenza da parte dell'autorità competente, utilizzando le funzionalità del SW PIC. I dati rilevati saranno riportati nei campi appositi (campi da **A0109** a **A0115**). Il tecnico verificherà inoltre la conformità e la congruenza della documentazione presentata alla realtà oggettiva.

N.B.: per conformità o congruenza si intende l'omogeneità, qualitativa e quantitativa, esistente tra ciò che è descritto nella documentazione in possesso dell'azienda e quanto rilevato durante la visita in campo. In altri termini, il tecnico dovrà verificare se

l'intervento per cui è stata rilasciata l'autorizzazione è lo stesso rilevato ed è di dimensioni (cubatura, lunghezza, altezza, ecc.) uguali.

4.3.5.2 Controllo Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per tutte le aziende:** i siti e le modalità di stoccaggio dei prodotti utilizzati dalle aziende che contengono le sostanze pericolose elencate negli allegati alla Direttiva 80/68/CEE. Lo scopo del controllo è la verifica dell'assenza del rischio di dispersione accidentale delle sostanze pericolose stesse. Tale controllo è stato eseguito nel corso della rilevazione iniziale dei dati (vedi sopra).
- **Per le aziende che hanno le caratteristiche tali da rendere necessaria un'autorizzazione allo scarico diretto:** si verifica la regolarità della documentazione dell'autorizzazione e la conformità tra la situazione aziendale e quanto previsto dall'autorizzazione stessa.

Per effettuare il controllo per l'Atto A2, il tecnico avrà a disposizione il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali, registrato tramite il SW PIC, ed il SW stesso per il completamento del controllo.

Modalità di esecuzione del controllo

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

TUTTE LE AZIENDE

1. **visita del/dei centro/i aziendale/i**, relativa al/ai sito/i identificati durante la fase di acquisizione delle informazioni preliminari ed ispezione presso i luoghi dove avviene lo stoccaggio dei prodotti contenenti le sostanze pericolose (cfr. paragrafo 4.3.4 del presente documento).

AZIENDE CON SCARICHI DIRETTI

2. nel caso in cui l'azienda svolga attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o trasformi materia prima proveniente prevalentemente dall'esterno (campo **A0202 = SI**), il tecnico verificherà la presenza e la regolarità della documentazione relativa all'autorizzazione rilasciata dagli enti competenti (campi da **A0205** a **A0207**). Nel caso riscontri delle anomalie, le descriverà nella check-list nell'apposito box al punto (campo **A0208**);

N.B.: la presenza ed i risultati delle verifiche effettuate dagli enti competenti (campi da A0209 a A0214), sono oggetto di **verifica centralizzata** e quindi devono essere compilate dal tecnico solo nel caso in cui l'azienda ne disponga di una copia.

4.3.5.3 Controllo Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per le aziende produttrici di fanghi** (campo **A0302 = SI**): registro di carico e scarico relativo alla movimentazione dei fanghi;
- **Per le aziende utilizzatrici di fanghi** (campo **A0303 = SI**): iscrizione all'albo delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti;
- **Per le aziende che hanno messo a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione** (campo **A0301 = SI**):
 - copia della documentazione relativa all'identificazione dei fanghi utilizzati ed all'utilizzazione;
 - rispetto dei vincoli di natura agronomica per l'utilizzazione dei fanghi.

Per effettuare il controllo per l'Atto A3, il tecnico avrà a disposizione il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali, registrato tramite il SW PIC, ed il SW stesso per il completamento del controllo.

Modalità di esecuzione del controllo

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

1. verifica della documentazione in possesso dell'azienda. A questo proposito si distinguono i seguenti casi:

Per le aziende **produttrici di fanghi (A0302 = SI)** si verificherà la presenza e validità di:

- registro di carico e scarico relativo alla movimentazione dei fanghi (campo **A0312**);
- autorizzazione allo spandimento (campo **A0310**).

Per le aziende **utilizzatrici di fanghi (A0303 = SI)** si verificherà la presenza e validità di:

- iscrizione all'albo delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti (campo **A0311**);

Per le aziende **che hanno messo a disposizione i propri terreni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione (A0301 = SI)** si verificherà la presenza (anche in copia) e validità di:

- formulario di identificazione, che certifica la provenienza dei fanghi (campo **A0305**);
- scheda di accompagnamento (campo **A0306**);
- registro di utilizzazione dei terreni (campo **A0307**);
- notifica agli Enti competenti dell'inizio della/e operazione/i di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo (campo **A0308**). Il tecnico verificherà se la notifica contenga anche gli elementi identificativi dei terreni oggetto di spandimento (campo **A0309**).

2. Nel caso in cui per l'agricoltore ricorra la condizione prevista al campo **A0301 = SI**, il tecnico, confrontando i dati del registro di utilizzazione dei terreni o delle notifiche di spandimento con le informazioni dichiarative contenute nell'elenco delle particelle aziendali, accerterà anche con l'ausilio della fotointerpretazione:

- la presenza di terreni corrispondenti alle condizioni di rischio per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione;
- che lo spandimento dei liquami sia stato effettuato nel rispetto delle modalità previste nel D. Lgs. 99/92. In particolare, sarà verificato (dove possibile) se:
 - i. i fanghi siano stati utilizzati su terreni soggetti ad esondazioni e/o inondazioni¹ o acquitrinosi (campo **A0313**);
 - ii. i fanghi siano stati utilizzati su terreni in forte pendio (campo **A0314**);
 - iii. i fanghi siano stati utilizzati su terreni con pH inferiore a 5 (campo **A0315**);

¹ Ad es.: aree golenali dei fiumi, prospicienti corpi d'acqua con oscillazioni di livello, ecc.

- iv. i fanghi siano stati utilizzati su terreni destinati a pascolo o a foraggiare nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio (campo **A0316**);
 - v. i fanghi siano stati utilizzati su terreni destinati all'orticoltura od alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso (campo **A0317**);
 - vi. i fanghi siano stati utilizzati su terreni con colture in atto (tranne le colture arboree) (campo **A0318**).
3. nel caso in cui siano riscontrate delle anomalie relativamente ai controlli agronomici di cui al punto 2., il tecnico, oltre a compilare la check-list sintetica (mod. CGO_A03) dovrà evidenziarle sinteticamente per ogni particella interessata, anche sull'elenco delle particelle aziendali (mod. ReCO_5) in modo da poter calcolare la superficie interessata dalle violazioni, necessaria per la definizione della portata dell'infrazione.

4.3.5.4 Controllo Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto fanno riferimento agli obblighi aziendali e sono divisi in quattro categorie:

- elementi di carattere formale e documentale;
- elementi legati alla presenza, tipologia, funzionalità e corretta capacità degli stoccaggi degli effluenti zootecnici;
- elementi necessari a definire il rispetto dei massimali previsti dalla normativa;
- elementi legati all'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento.

Per effettuare il controllo per l'Atto A1, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali;
- l'elenco delle particelle dell'azienda;
- i risultati dei controlli degli elementi territoriali di cui al precedente punto 4.2.1.

Modalità di esecuzione del controllo

La base del controllo di questo Atto è la documentazione relativa alla Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa, ed il Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti (PUA), in forma semplificata o completa, nei casi in cui sia presente. Nei casi in cui sia presente tale documentazione, il tecnico la considererà come elemento guida per lo svolgimento dell'intero controllo.

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

Attività preliminari

1. in caso non sia disponibile in azienda la Comunicazione o il PUA o altra documentazione analoga da cui trarre le informazioni, si procederà alla verifica della presenza e consistenza zootecnica aziendale media per l'attribuzione della **classe** ed il calcolo delle quantità totali annuali di azoto al campo prodotto.
Con l'ausilio della tabella mod. ReCO_6, del registro di stalla, di ogni altra documentazione disponibile e dell'osservazione diretta, si procederà alla:
 - a. individuazione all'interno della tabella della specie, tipologia di allevamento, categoria e tipologia di struttura di allevamento corrispondente a quella oggetto di verifica;

- b. consistenza media annua di ogni tipo di allevamento presente in azienda:
- nel caso di allevamenti dei quali siano presenti dati di consistenza registrati in BDN (ad es. bovini), si procederà al calcolo della media, acquisendo il dato direttamente dalla BDN oppure prendendo in esame 3 date dell'anno che siano rappresentative del periodo oggetto di controllo (inizio anno, primavera, ultimo aggiornamento disponibile);
 - nel caso di allevamenti per i quali non siano disponibili dati registrati in banca dati nazionale o regionale, si procederà all'esame della documentazione eventualmente disponibile oppure si stimerà la consistenza media in base alla consistenza attuale ed all'esame delle strutture di allevamento disponibili in azienda;
- c. calcolo del quantitativo di azoto al campo prodotto ed attribuzione della classe (campi da **A0407** a **A0411**).
2. nel caso in cui il PUA o la documentazione sia presente ma siano rilevate differenze della consistenza aziendale zootecnia (in aumento) o della disponibilità dei terreni (in diminuzione) superiori al 20% rispetto ai dati presenti sul PUA o sulla Comunicazione, il tecnico procederà comunque al controllo seguendo la procedura di cui al precedente punto 1.

Tutta la documentazione prodotta o acquisita per l'esecuzione di queste valutazioni sarà acquisita con lo scanner ed andrà a far parte del fascicolo di controllo.

Controllo degli **obblighi amministrativi**.

1. in funzione della classe attribuita, così come disposto dalla circolare AGEA, di cui si riporta l'allegato 2:

*Obblighi amministrativi per le aziende zootecniche
Zone Vulnerabili ai Nitrati*

Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi (riferimenti del D. Lgs. 152/2006)
Classe 1 Minore o uguale a 1.000	esonero dalla comunicazione (art. 29 comma 7)
Classe 2 Da 1.001 a 3.000	comunicazione semplificata (All. V parte C)
Classe 3 Da 3.001 a 6.000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B)
Classe 4 Oltre 6.000	Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)
Classe 5 All. ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005 Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)

2. il controllo del rispetto degli obblighi amministrativi riguarderà:
- Classi 2, 3, 4 e 5: presenza della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, semplificata o completa (campi **A0412/A0413**);

- b. Classi 3, 4 e 5: Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli effluenti, secondo quanto previsto dall'Allegato V al DM del 7 aprile 2006, in forma semplificata o completa (campi **A0414/A0415**).

Controllo degli obblighi relativi agli stoccaggi.

1. in caso non sia disponibile in azienda il Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti o altra documentazione analoga da cui trarre le informazioni, in funzione del calcolo degli effluenti prodotti dagli allevamenti aziendali (vedi Allegato 4), il SW procederà al calcolo della capacità obbligatoria di stoccaggio, secondo la tabella seguente:

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
BOVINI			
<ul style="list-style-type: none"> - Letami - Frazioni palabili risultanti da trattamenti - Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio 	letame	90	
<ul style="list-style-type: none"> - Liquami bovini da latte 	liquame	120 con presenza di prati e cereali a- vernini 180 in assenza	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 150 in assenza
<ul style="list-style-type: none"> - Liquami bovini da carne - Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati 	liquame	180	150

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
SUINI			
<ul style="list-style-type: none"> - Liquami - Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati 	liquame	180	150
<ul style="list-style-type: none"> - Letami - Frazioni palabili risultanti da trattamenti - Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio 	letame	90	

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
AVICOLI			
– Lettieria di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	
– Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato			
– Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda			
– Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni	letame	120	120
– Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	180	150

Per gli allevamenti non compresi in queste tabelle i tempi di stoccaggio da garantire si riferiscono alla produzione di effluenti di 90 giorni.

2. una volta calcolata la necessaria capacità di stoccaggio (campo **A0416 = SI**) che l'azienda deve assicurare (per tipo e capacità), si procederà alla verifica della presenza degli impianti di stoccaggio per stabilire la congruità della dotazione aziendale rispetto agli obblighi.

Il tecnico procederà a:

- stabilire la presenza degli impianti necessari (campi **A0417/A0418**);
- calcolarne la capacità con l'eventuale utilizzazione della documentazione tecnica di costruzione degli impianti presenti;
- verificare la congruenza delle capacità rilevate con gli obblighi minimi di stoccaggio, per ogni tipologia di effluente (campo **A0419**).

3. sugli impianti presenti, il tecnico procederà alla verifica dello stato di funzionalità, rilevando eventuali carenze dello stato di manutenzione, delle condizioni di impermeabilità e la presenza di eventuali perdite, dovute allo stato dell'impianto o ad altre cause (ad esempio la scarsa capacità). Il tecnico porrà particolare attenzione all'eventuale perdita di percolato dagli impianti, alla presenza di pozzetti o vasche per il loro accumulo, alle condizioni che ne pregiudichino l'affidabilità in termini di contenimento degli inquinanti e descriverà le eventuali anomalie riscontrate. Le informazioni rilevate saranno riportate nel campo **A0420** della check list.

Come di consueto, il tecnico raccoglierà un'adeguata documentazione fotografica del suo controllo aziendale, con particolare attenzione agli elementi d'infrazione individuati.

Tutta la documentazione prodotta o acquisita per l'esecuzione di queste valutazioni sarà acquisita ed andrà a far parte del fascicolo di controllo.

Controllo degli **obblighi relativi al rispetto dei massimali** previsti dalla normativa.

1. in caso non sia disponibile in azienda il Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti o altra documentazione analoga da cui trarre le informazioni, si procederà alla verifica del rispetto dell'apporto massimo di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali posti all'interno delle ZVN.

Qui di seguito si riporta quanto previsto dal Decreto interministeriale del 7 aprile 2006 sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

Art. 26 Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione – comma 5

... La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I o in alternativa di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 e dalle acque reflue di cui al presente decreto. ... Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

Nell'impossibilità di procedere ai complessi calcoli previsti dall'allegato V al Decreto 7 aprile 2006, la verifica del rispetto dei massimali avverrà in maniera semplificata, utilizzando il **ReCO_9** (vedi allegato 5), secondo le seguenti modalità:

- step 1. calcolo dell'ammontare complessivo di azoto di origine zootecnica prodotto annualmente dall'azienda;
- step 2. calcolo delle superfici aziendali utili al fine dell'utilizzazione degli effluenti;
- step 3. calcolo del quantitativo massimo di azoto che i terreni aziendali possano ricevere;
- step 4. verifica del rispetto dei massimali.

Con l'utilizzo del SW PIC, tutto il procedimento di calcolo è informatizzato.

Con gli elementi elaborati negli step da 1 a 3, il SW verificherà che il risultato della sottrazione (Nanno – Nmax) non abbia un risultato positivo.

Nel caso in cui tale risultato sia positivo, per la determinazione di una effettiva infrazione si applicheranno delle percentuali di tolleranza, giustificate dalla sinteticità dei calcoli effettuati. Sarà dunque determinata una infrazione agli obblighi di rispetto dei massimali quando il risultato dell'operazione superi il 20% della quantità massima di azoto calcolata (Nanno – Nmax > Nmax*20%): campo A0431 = NO.

Tutta la documentazione prodotta o acquisita per l'esecuzione di queste valutazioni sarà acquisita ed andrà a far parte del fascicolo di controllo.

Controllo degli **obblighi agronomici**.

1. per i soli terreni aziendali compresi nelle ZVN, il controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni d'uso degli effluenti agricoli è effettuato in campo durante i controlli delle superfici.

In caso di assenza dei risultati del controllo territoriale di cui al precedente punto 4.2.1, il tecnico, analizzando la dichiarazione di coltivazione e gli esiti dei controlli di ammissibilità, anche con l'ausilio del materiale fotocartografico disponibile o di quanto rilevato nel corso della fotointerpretazione, procederà all'identificazione della presenza in azienda delle condizioni di rischio.

In particolare andrà a definire se, nei terreni aziendali compresi nelle ZVN, siano presenti:

- corsi d'acqua, acque marine o lacustri;
- terreni in pendenza, con pendenze superiori al 10%;
- aree a destinazione non agricola;
- aree in prossimità di centri abitati;

- boschi;
- terreni soggetti a congelamento, in frana, saturi d'acqua;
- colture ortive, foraggere, colture per le quali i liquami possano entrare in diretto contatto con i liquami.

Nel caso in cui siano presenti una o più delle casistiche illustrate, il tecnico dovrà verificare il rispetto dei limiti all'utilizzo (campi da **A0422/A0428**) degli effluenti zootecnici (liquami e letami), secondo il seguente prospetto:

Condizione di rischio	Vincoli	Controllo
Corsi d'acqua, acque marine o lacustri	Fasce di rispetto². 1. Divieto di utilizzazione del letame entro: <ul style="list-style-type: none"> - 5 m dalle sponde di fossi e canali; - 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua significativi; - 25 m dall'arenile di acque lacuali, marine e dai corpi idrici delle zone umide protette. 2. Divieto di utilizzazione del liquame entro: <ul style="list-style-type: none"> - 10 m dalle sponde di tutti corsi d'acqua; - 30 m dall'arenile di acque lacuali, marine e dai corpi idrici delle zone umide protette. 3. Realizzazione di una copertura vegetale permanente nelle fasce di rispetto (anche spontanea).	Il tecnico procederà al controllo: <ul style="list-style-type: none"> - della presenza della copertura vegetale (anche spontanea) nelle fasce di rispetto; - del rispetto dei divieti d'uso, tramite osservazione diretta e consultazione della documentazione presente in azienda (registro delle utilizzazioni o altri documenti).
Terreni in pendenza, con pendenze superiori al 10%	Divieto di utilizzazione dei liquami	Il tecnico procederà al controllo: <ul style="list-style-type: none"> - del rispetto dei divieti d'uso, tramite osservazione diretta e consultazione della documentazione presente in azienda (piano di coltivazione, registro delle utilizzazioni, altro).
Aree in prossimità di centri abitati		
Aree a destinazione non agricola	Divieto di utilizzazione di letami e dei liquami	
Boschi		
Terreni soggetti a congelamento, in frana, saturi d'acqua		
Colture ortive, foraggere, colture per le quali i liquami possano entrare in diretto contatto con i liquami	Rispetto delle condizioni di distribuzione e dei tempi di utilizzazione dei liquami . <ol style="list-style-type: none"> 1. divieto di utilizzazione in orticoltura e frutticoltura sulla parte aerea della vegetazione; 2. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti allo sfalcio o al pascolamento. 	

Oltre a queste verifiche, il tecnico, verificherà, se applicabile, il rispetto del divieto di utilizzazione degli effluenti agricoli nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 28 febbraio (campo A0429).

² N.B.: le disposizioni relative alla fasce di rispetto non si applicano ai **canali arginati**.

4.3.5.5 Controllo Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per tutte le aziende:** la presenza di interventi strutturali realizzati a partire dall' 1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione all'interno delle particelle aziendali facenti parte delle **SIC**. Per gli interventi strutturali sarà verificata la regolarità della documentazione di autorizzazione e valutazione d'incidenza ambientale degli interventi, oltre alla congruenza tra documentazione e realtà rilevata in campo.

Per effettuare il controllo per l'Atto A5, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali;
- l'elenco delle particelle dell'azienda;
- i risultati dei controlli degli elementi territoriali di cui al precedente punto 4.2.1.

Modalità di esecuzione del controllo

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

1. in caso di assenza dei risultati del controllo territoriale di cui al precedente punto 4.2.1, il tecnico procederà alla:
 - 1.1. fotointerpretazione delle particelle oggetto della verifica per l'identificazione della presenza degli interventi strutturali e sopralluogo sulle particelle interessate dagli interventi stessi;
 - 1.2. rilevazione di eventuali interventi strutturali
Il rilievo sarà accompagnato da foto di campo, in numero sufficiente a documentare correttamente la rilevazione.
I riferimenti delle foto di campo saranno riportati nelle apposite caselle delle check list dei controlli territoriali.
Particolare attenzione sarà posta nella rilevazione di interventi strutturali realizzati nelle prossimità di corsi d'acqua, aree umide, pascoli e boschi;
2. caso di riscontro di uno o più interventi strutturali (campo **A0506 = SI**)
Il tecnico individuerà il tipo di intervento rilevato tra quelli selezionati in check list (campi **A0507**, da "a" a "g", possibile più di una selezione) oppure lo descriverà nel campo **A0508**.
Successivamente verificherà la presenza e la completezza della documentazione comprovante l'autorizzazione e la valutazione d'incidenza da parte dell'autorità competente, utilizzando le funzionalità del SW PIC. I dati rilevati saranno riportati nei campi appositi (campi da **A0509** a **A0515**). Il tecnico verificherà inoltre la conformità e la congruenza della documentazione presentata alla realtà oggettiva.

N.B.: per conformità o congruenza si intende l'omogeneità, qualitativa e quantitativa, esistente tra ciò che è descritto nella documentazione in possesso dell'azienda e quanto rilevato durante la visita in campo. In altri termini, il tecnico dovrà verificare se l'intervento per cui è stata rilasciata l'autorizzazione è lo stesso rilevato ed è di dimensioni (cubatura, lunghezza, altezza, ecc.) uguali.

4.3.5.6 Controllo Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

- **Per tutte le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari** (campo **B0901 = SI**):
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dall'etichetta del prodotto utilizzato:
 - a) dosi, colture ammesse, tempi di carenza, ecc. (campi da **B0908 a B0910**);
 - b) presenza dei dispositivi di protezione (campo **B0911**).
- **Per le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari "molto tossici, tossici o nocivi"** (campo **B0902 = SI**) sarà verificata inoltre la presenza e validità di:
 - documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati (campo **B0913/14**);
 - patentino o domanda di rinnovo (campi **B0915/B0920**).

N.B.: La presenza del registro dei trattamenti in azienda (campo **B0904**), aggiornato e coerente a quanto previsto dalla norma (campi **B0905 e B0906**), pur non facendo parte degli impegni aziendali relativi al presente Atto, è considerata condizione necessaria per il corretto svolgimento dei controlli previsti.

Si ricorda che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Atto, il registro deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Per effettuare il controllo per l'Atto B9, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali;
- le funzionalità software per la registrazione e la verifica dei dati, in particolare la banca dati aggiornata dei fitofarmaci;
- dati relativi alla consistenza territoriale ed alle colture effettuate, per valutare la necessità di interventi fitosanitari.

Modalità di controllo

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

Per tutte le aziende

1. verifica dell'effettiva utilizzazione dei **Prodotti fitosanitari**.
 - 1.1. nel caso in cui l'azienda, durante la prima fase di rilevazione dei dati aziendali, avesse dichiarato di non aver utilizzato prodotti fitosanitari nel corso dell'anno, il tecnico procederà ad una serie di verifiche, volte a verificare la veridicità di tale dichiarazione. A tale proposito saranno verificate in azienda:
 - 1.1.1. la presenza in azienda di attrezzature per l'uso dei fitofarmaci;
 - 1.1.2. lo stato delle attrezzature;
 - 1.1.3. la presenza di confezioni di fitofarmaci o dei loro residui;
 - 1.1.4. la presenza di documentazione contabile relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari.
 - 1.2. nel caso in cui il tecnico rilevi elementi tali da rendere evidente l'uso dei fitofarmaci, il controllo proseguirà normalmente, come se l'azienda non avesse dichiarato alcunché. Ogni infrazione riscontrata sarà però considerata **intenzionale**.

2. presenza e conformità del **Registro**.

- 2.1. verifica dell'esistenza in azienda del registro dei trattamenti (campo **B0904**) e sua conformità a quanto disposto dalla normativa (campo **B0905**). Il registro potrà far parte del cosiddetto "quaderno di campagna" oppure costituire un documento a parte. Nel documento dovranno essere presenti i dati identificativi dell'azienda ed una parte specifica relativa alla registrazione dei singoli interventi, con possibilità di identificare:
 - 1.1.a. il prodotto utilizzato,
 - 1.1.b. le quantità utilizzate (concentrazione di principio attivo),
 - 1.1.c. le particelle interessate, la superficie e la coltura,
 - 1.1.d. la fase fenologica durante la quale è stato realizzato il trattamento;
- 2.2. il tecnico verificherà poi l'aggiornamento del registro dei trattamenti, che prevede la registrazione degli interventi entro 30 giorni dal trattamento stesso (campo **B0906**);
- 2.3. nel caso in cui i trattamenti siano effettuati da terzi soggetti (campo **B0903 = SI**), l'aggiornamento potrà essere fatto anche dal contoterzista, nelle modalità previste dalla normativa, sotto la responsabilità del rappresentante aziendale (*vedi anche l'Atto B11*);
- 2.4. qualsiasi anomalia sarà descritta nel campo **B0907**.

Valgono i seguenti **casi particolari**:

- nel caso in cui l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

N.B.: il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

3. **prescrizioni d'utilizzo**.

- 3.1. il tecnico, sulla base di quanto contenuto nel registro dei trattamenti e della documentazione d'acquisto dei prodotti, procede alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo. In particolare sono controllati i seguenti elementi:
 - 3.1.1. utilizzo dei prodotti sulle colture non previste in etichetta (campo **B0908**);
 - 3.1.2. mancato rispetto dei tempi di carenza rispetto alla raccolta dei prodotti (campo **B0909**);
 - 3.1.3. utilizzo in dosi maggiori rispetto a quelle previste dalle istruzioni in etichetta (campo **B0910**);
 - 3.1.4. assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta (campo **B0911**).Detti controlli sono effettuati su di un campione di registrazioni, estratti dal registro o dalla documentazione equivalente disponibile in azienda.
Al fine di garantire la rappresentatività del campione, il software selezionerà un certo numero di trattamenti, dipendente dal numero totale di quelli registrati (vedi Manuale operativo SW PIC).

Nel caso in cui il controllo dovesse evidenziare anomalie su trattamenti corrispondenti ad una superficie uguale o superiore al 30% di quella sottoposta a controllo, il software, ove possibile, procederà all'estrazione di un ulteriore campione con le stesse modalità descritte.

Anche in questo caso, la definizione dell'esito complessivo aziendale sarà effettuata tenendo in considerazione i risultati dei controlli dei due campioni, riportati nella scheda di cui sopra.

Non sono previsti ulteriori campionamenti, quale che sia il risultato del secondo controllo.

N.B.: Al termine del controllo il tecnico incaricato provvederà ad apporre sulla prima riga disponibile (quella dopo l'ultima registrazione presente) la dicitura: "Controllo per conto di AG.E.A." seguita dalla data di esecuzione della verifica, dal timbro professionale del tecnico incaricato, dalla sua firma e dal proprio codice AG.E.A.

È utile sottolineare che, ai fini di questo controllo, devono essere controllate le registrazioni dei trattamenti realizzati in azienda tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010.

N.B.: Al termine della verifica, il tecnico incaricato è tenuto ad **acquisire copia del registro dei trattamenti** oggetto di controllo, **anche in assenza di infrazioni**. Per documenti particolarmente voluminosi, saranno acquisite almeno la prima pagina, l'ultima pagina che contiene registrazioni e le pagine contenenti le registrazioni sottoposte a controllo.

4. Documentazione d'acquisto.

4.1. In ultimo il tecnico verificherà la presenza (originale o copia) della documentazione d'acquisto di **tutti** i prodotti fitosanitari: fatture o documenti analoghi che riportino il nome del prodotto e la quantità (campo **B0913**).

Per le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari "molto tossici, tossici o nocivi" (T+, T, XN)

5. oltre alle verifiche illustrate ai punti precedenti, il tecnico verificherà che:

5.1. i moduli d'acquisto dei prodotti classificati (campo **B0914**);

5.2. il rappresentante aziendale, in caso di documentazione d'acquisto presente e intestata all'azienda (campo **B0913 = SI**), anche in caso di trattamenti effettuati da terzi (campo **B0903 = SI**), posseda il patentino previsto dalla normativa (campo **B0915**);

5.3. che detto patentino sia valido o che, in caso sia scaduto, sia stata inoltrata la domanda di rinnovo nei tempi previsti (campo **B0916**);

N.B. nel caso in cui l'azienda utilizzatrice dei prodotti T+, T, XN, non disponga dell'autorizzazione (patentino), si possono verificare i seguenti casi:

A. nel caso in cui i prodotti fitosanitari **T+, T, XN** siano acquistati dall'azienda ed utilizzati da terze persone munite di autorizzazione, il tecnico dovrà accertarsi del fatto che sia presente una delega scritta e firmata (quale che sia il grado di vicinanza o parentela con il titolare dell'azienda) da parte dell'azienda, oppure un contratto di fornitura di servizi, che legghi in maniera esplicita l'azienda stessa alla persona delegata o fornitrice dei servizi. In questo caso, il tecnico verificherà che sul modulo d'acquisto dei prodotti sia indicato il nominativo ed il numero di autorizzazione della persona delegata. In caso positivo, i campi da validare saranno **B0902 = SI, B0903 = NO, B0913, B0914, B0915, B0917 e B0919 = SI**.

Nel caso in cui la delega non sia presente, oppure non sia esplicitato il servizio, oppure non siano indicati i termini di validità della delega (ad es. assenza di una data, della firma del delegante e del delegato, ecc.), il tecnico validerà i seguenti campi: **B0902 = SI, B0903 = NO, B0913 e B0914 = SI, B0915, B0917 e B0919 = NO**.

B. nel caso in cui i prodotti fitosanitari **T+, T, XN** siano acquistati ed utilizzati da contoterzisti, il tecnico richiederà all'azienda la fattura relativa alla prestazione del servizio da parte del contoterzista. Nella fattura dovrà essere specificato che il servizio si compone di acquisto e

distribuzione/utilizzazione dei prodotti fitofarmaci. I campi da validare saranno **B0902**, **B0903** e **B0918 = SI** e **B0913/B0914/B0915/B0919 = NO** (in quanto non si è tenuti a verificare il contoterzista). In assenza di fattura o di altro documento equivalente (non sono ammesse autocertificazioni), oppure di fattura generica di servizio (che non include l'acquisto per conto dell'azienda) il tecnico validerà i campi **B0902** e **B0903 = SI**, **B0913**, **B0914**, **B0915** e **B0919 = NO**.

Al termine di queste verifiche, oltre a descrivere brevemente i casi di infrazione (ove presenti) nel campo note **B0920**, il tecnico incaricato è tenuto (anche in caso di assenza di infrazioni) ad **acquisire copia di un campione della documentazione d'acquisto presente** e di:

Caso **A**: copia della fattura relativa alla prestazione del servizio da parte del contoterzista;

Caso **B**: copia della fattura generica o dell'autocertificazione, se presenti;

Caso **C**: copia della delega o del contratto di fornitura di servizi (in caso di documenti voluminosi, è sufficiente la prima pagina, un estratto relativo al punto in questione e la pagina delle firme), copia dell'autorizzazione (patentino) della persona delegata.

N.B.: in caso di registrazioni di interventi effettuati da soggetti delegati, da contoterzisti o da cooperative di produttori, il titolare dell'azienda è comunque responsabile, ai fini della condizionalità, della loro corretta esecuzione (modalità, tempistiche, prodotti utilizzati, quantità).

4.3.5.7 Controllo Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione.

Elementi di controllo

Gli elementi da sottoporre a controllo per questo Atto sono:

Aziende operanti nel settore delle **produzioni animali** (campo **B1101 = SI**):

1. presenza di siti di stoccaggio, utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) (campo **B1107**);
2. presenza di siti di stoccaggio; utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio dei prodotti veterinari (campo **B1108**).

Aziende operanti nel settore delle **produzioni vegetali** (campo **B1102 = SI**):

3. presenza di siti di stoccaggio; utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, compresi foraggi e componenti di mangimi, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) (campo **B1110**);
4. presenza di siti di stoccaggio; utilizzazione o smaltimento delle derrate prodotte, che risultino spazialmente separati dai luoghi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari (campo **B1111**);
5. presenza registro trattamenti (quaderno di campagna) (campo **B1112**);
6. conformità del registro trattamenti (presenza delle informazioni minime previste dalla normativa) (campo **B1113**);
7. aggiornamento del registro dei trattamenti (entro 30 giorni dal trattamento effettuato) (campo **B1114**).

Aziende operanti nel settore della **produzione di latte alimentare fresco** (campo **B1103 = SI**):

8. presenza del manuale aziendale (campo **B1116**);
9. rispondenza del manuale con quanto prescritto dalla norma (campo **B1117**);

10. presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita (campo **B1118**);
11. aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni (campo **B1119**).

Aziende operanti nel settore della produzione di **mangimi o alimenti per gli animali** (campo **B1105 = SI**):

12. presenza di documentazione relativa alla registrazione completa e aggiornata di movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (campo **B1121**).

Per effettuare il controllo per l'Atto B11, il tecnico avrà a disposizione, tramite apposite forniture o funzionalità software:

- il risultato del lavoro relativo alla rilevazione dei dati aziendali e degli stoccaggi;
- le funzionalità software per la registrazione e la verifica dei dati.

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

Siti di stoccaggio (elementi di controllo 1, 2, 3, 4)

Il tecnico avrà già acquisito i dati durante la valutazione iniziale dell'azienda.

Il risultato di tale verifica è registrato nei campi **B1107/08/10/11**.

N.B.: esiste una differenza essenziale tra la verifica dei siti di stoccaggio delle sostanze pericolose effettuata per l'atto A2 (cfr. punto 4.3.4.2) e quella svolta per il presente Atto. In questo caso, ad essere sotto controllo è il pericolo di contaminazione delle derrate prodotte, mentre per l'A2 si verifica l'assenza di rischi di inquinamento delle falde acquifere causato dalla dispersione accidentale delle sostanze.

Registro dei trattamenti fitofarmaci (elementi di controllo 5, 6 e 7)

Il tecnico avrà già acquisito i dati durante la valutazione iniziale dell'azienda.

Il risultato di tale verifica è registrato nei campi **B1112/13/14**.

Manuale aziendale (latte) (elementi di controllo 8, 9, 10 e 11)

Nei casi in cui l'azienda sia inserita nella filiera del latte fresco, il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:

1. il tecnico verificherà la presenza della documentazione necessaria alla tracciabilità del prodotto:
 - a. manuale;
 - b. documentazione di uscita del latte prodotto;
 - c. registro delle movimentazioni del prodotto e suo aggiornamento;
2. in caso di presenza della documentazione prevista, il tecnico procederà ad una verifica delle registrazioni, seguendo le indicazioni del software, che provvederà a selezionare automaticamente le transazioni registrate;
3. in caso di anomalie presenti:
 - a. assenza del Manuale (campo **B1116**);
 - b. manuale non rispondente alla norma (campo **B1117**);
 - c. documentazione relativa alle movimentazioni di prodotto assente o incompleta (campo **B1118**);
 - d. registrazioni incomplete o non corrette (campo **B1119**);

il tecnico compilerà gli appositi spazi della check-list e descriverà gli elementi negativi riscontrati (campo **B1120**).

N.B.: Il tecnico incaricato della verifica acquisirà una copia della documentazione verificata **anche in assenza di infrazioni**. Per documenti particolarmente voluminosi, saranno acquisite

almeno la prima pagina, l'ultima pagina che contiene registrazione delle movimentazioni ed ogni pagina per la quale si rilevano anomalie.

Registrazioni delle movimentazioni di foraggi e componenti dei mangimi (elemento di controllo 12)

Il tecnico verificherà la presenza e corretto aggiornamento del registro delle movimentazioni in entrata ed in uscita dei foraggi e dei componenti dei mangimi (campo **B1121**).

Il registro dovrà contenere in maniera chiara:

- gli elementi identificativi dei fornitori di foraggi e componenti dei mangimi (movimentazioni in entrata), quantità, natura del prodotto, data della transazione;
- gli elementi identificativi degli acquirenti o destinatari dei foraggi, mangimi e componenti dei mangimi (movimentazioni in uscita), quantità, natura del prodotto, data della transazione.

In caso di assenza del registro o di non corretta compilazione dello stesso, il tecnico evidenzierà gli tali infrazioni nel campo **B1121** e le descriverà nel campo **B1122**.

Nel caso in cui il registro non sia compilato ma sia presente una documentazione completa delle transazioni effettuate, il tecnico potrà considerare come rispettato il requisito.

N.B.: Il tecnico incaricato della verifica acquisirà una copia della documentazione verificata **anche in assenza di infrazioni**. Per documenti particolarmente voluminosi, saranno acquisite almeno la prima pagina, l'ultima pagina che contiene registrazione delle movimentazioni ed ogni pagina per la quale si rilevano anomalie.

4.3.5.8 Controllo Requisito Minimo aggiuntivo – Fertilizzanti

N.B.: si ricorda che l'impegno relativo al presente Requisito Minimo si applica alle sole aziende che abbiano presentato domanda di pagamento per la misura 214 dello Sviluppo Rurale e che non abbiano terreni all'interno delle ZVN.

Elementi di controllo

Per quanto attiene al controllo del presente Requisito, si fa riferimento alla struttura del controllo dell'Atto A4, al quale si rimanda.

Le uniche differenze sono le seguenti:

Controllo degli **obblighi amministrativi** – la tabella di riferimento è la seguente:

Obblighi amministrativi per le aziende zootecniche
Zone Ordinarie

Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	<i>Obblighi amministrativi</i>
Classe 1 Minore o uguale a 1.000	esonero dalla comunicazione (art. 18 comma 5)
Classe 2 Da 1.001 a 3.000	
Classe 3 Da 3.001 a 6.000	Comunicazione semplificata (All. IV parte B)
Classe 4 Maggiore di 6.000	Comunicazione completa (All. IV parte A)
Classe 5 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

N.B.: la tabella è già considerata dal SW PIC

Controllo degli **obblighi relativi agli stoccaggi** – la tabella di riferimento è la seguente:

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
BOVINI			
<ul style="list-style-type: none"> - Letami - Frazioni palabili risultanti da trattamenti - Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio 	letame	90	
<ul style="list-style-type: none"> - Liquami bovini da latte 	liquame	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 120 in assenza	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 120 in assenza
<ul style="list-style-type: none"> - Liquami bovini da carne - Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati 	liquame	120	120

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
SUINI			
<ul style="list-style-type: none"> - Liquami - Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati 	liquame	120	120
<ul style="list-style-type: none"> - Letami - Frazioni palabili risultanti da trattamenti - Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio 	letame	90	

Tipo di effluente	Assimilabile a	Autonomia di stoccaggio (giorni)	
		Centro Nord	Meridione
AVICOLI			
– Lettieria di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	
– Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato			
– Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda			
– Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni			
– Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	120	120

Per gli allevamenti non compresi in queste tabelle i tempi di stoccaggio da garantire si riferiscono alla produzione di effluenti di 90 giorni.

N.B.: la tabella è già considerata dal SW PIC

Controllo degli **obblighi relativi al rispetto dei massimali** previsti dalla normativa.
Il calcolo è fatto utilizzando il solo valore 340 kg N/ha/anno

N.B.: gli elementi di calcolo sono già considerati dal SW PIC

Tutta la documentazione prodotta o acquisita per l'esecuzione di queste valutazioni sarà acquisita come allegato alla check list ed andrà a far parte del fascicolo di controllo.

Controllo degli **obblighi agronomici** – nessuna variazione.

4.3.5.9 Controllo Requisito Minimo aggiuntivo – Prodotti Fitosanitari

Elementi di controllo

Si procederà a stabilire se l'azienda garantisce lo stato di funzionalità dell'attrezzatura per l'irrorazione dei fitofarmaci facendola verificare con la giusta cadenza da personale tecnico in grado di rilasciare una certificazione.

Modalità di esecuzione del controllo

Il controllore, sulla base della documentazione presente in azienda, stabilirà se l'attrezzatura presente in azienda sia stata verificata da una ditta specializzata o da un tecnico abilitato a stabilirne la funzionalità (campo **FIT03**).

In caso sia presente tale documentazione, si riporterà la data dell'avvenuta certificazione nel campo **FIT04**. Si rammenta che l'impegno aziendale relativo al RM Prodotti Fitosanitari è valido a partire dal 1° gennaio 2008.

Tutta la documentazione prodotta o acquisita per l'esecuzione di queste valutazioni sarà acquisita come allegato alla check list ed andrà a far parte del fascicolo di controllo.

4.4 ESECUZIONE DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE

Ogni rilevazione effettuata dovrà essere documentata fotograficamente e le fotografie scattate dovranno essere acquisite tramite le funzionalità messe a disposizione dal SW PIC (vedi Manuale Operativo).

In generale il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- nei casi in cui siano riprese esterne, contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);
- documentino (con riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari di infrazioni agli obblighi di condizionalità CGO.

4.5 PRESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI (Azioni correttive e Impegni di ripristino)

La Relazione di controllo non fornisce un esito della visita ispettiva, ma è redatta al fine di rendere note al produttore le infrazioni accertate.

In funzione delle infrazioni riscontrate, sono previsti:

- le **azioni correttive**, per le *infrazioni di natura minore*, prescritte al produttore perché possa sanare le infrazioni ed ottenere, in tal modo, l'eliminazione della sanzione;
- gli **impegni di ripristino**, che rappresentano *interventi obbligatori* che hanno lo scopo di arrestare o mitigare gli effetti dell'infrazione commessa, senza che questo abbia diretta influenza sull'entità della riduzione applicabile.

Le eventuali azioni correttive e gli impegni di ripristino prescritti dovranno essere annotati negli spazi previsti nei quadri E ed F della relazione di controllo (Mod. ReCO_4), secondo quanto elaborato dal software PIC (vedi Manuale operativo).

Le azioni correttive e gli impegni di ripristino saranno oggetto di controlli amministrativi (ove possibile) oppure di nuovi controlli oggettivi.

Le modalità di esecuzione delle verifiche della realizzazione degli interventi di ripristino saranno oggetto di successiva specifica tecnica.

Il tecnico è tenuto ad avvisare il Rappresentante aziendale dei suoi impegni e della possibilità del controllo oggettivo a campione.

4.6 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO

Questo capitolo è sostituito integralmente dal Manuale Operativo del SW PIC.

5 ACQUISIZIONE DATI SU SOFTWARE SITICONVOCA

La trasmissione dei dati registrati su PIC è assicurata dalle funzionalità del Software.

6 STAMPA ED INVIO AI PRODUTTORI DEI VERBALI CONTENENTI L'ESITO DEI CONTROLLI

Una volta conclusa, per ciascuna azienda presente nella lista di lavorazione, l'acquisizione delle informazioni relative al controllo CGO, si dovrà procedere alla stampa del verbale mediante le funzioni software descritte nell'apposita nota operativa.

Mediante queste funzioni verrà prodotto un file in formato ".pdf" che dovrà essere stampato su carta in duplice copia.

Su entrambe le copie del verbale dovrà essere apposta la firma ed il timbro professionale del tecnico che ha eseguito il controllo presso l'azienda.

6.1. CONSEGNA DEI VERBALI ALLE AZIENDE A CAMPIONE TRAMITE GLI UFFICI PROVINCIALI DEI CAA

La consegna della copia del verbale al produttore ha lo scopo di integrare la relazione di controllo, già consegnata nel corso della verifica aziendale, notificando l'esito tecnico del controllo di condizionalità CGO calcolato mediante il software.

La prima copia del verbale relativo a ciascuna azienda a controllo dovrà essere trasmessa, a cura dei Responsabili Provinciali di Sede, agli uffici provinciali dei CAA di competenza.

L'invio della documentazione dovrà essere accompagnata da una "lettera di trasmissione" il cui facsimile è riportato nell'allegato 9. La lettera di trasmissione dovrà essere redatta in duplice copia, di cui una verrà consegnata al referente del CAA, l'altra (firmata per accettazione dal referente del CAA) sarà archiviata a cura del coordinatore provinciale delle sedi SIN.

Per i produttori in proprio la copia del verbale dovrà essere trasmesso all'indirizzo dell'interessato tramite Raccomandata A.R..

7 ARCHIVIAZIONE E CONSEGNA A SIN DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI.

La seconda copia del verbale, unitamente ad una copia della lettera di trasmissione firmata dal referente del CAA di appartenenza (per i produttori associati) o della ricevuta di ritorno della raccomandata (nel caso di produttori in proprio), insieme alla documentazione acquisita nel corso del controllo in azienda, dovrà essere archiviata all'interno del "fascicolo aziendale" già predisposto nell'ambito dei controlli DU 2010 relativi all'ammissibilità e condizionalità BCAA. Per quanto riguarda le modalità di archiviazione si rimanda quindi all'apposito capitolo delle specifiche tecniche DU E SR 2010.

Una CD/DVD contenente tutte le riprese fotografiche prodotte per documentare eventuali esiti negativi dei controlli nell'ambito della provincia dovrà essere trasmessa a SIN – Via Palestro, 32 00185 ROMA. Sulla copertina del CD/DVD dovrà essere apposta un'etichetta indicante:

CONTROLLI OGGETTIVI DU E SR 2010
CONDIZIONALITÀ CGO e RM

Riprese fotografiche

PROVINCIA

8 ALLEGATI

Allegato 1 – Fac-simile Telegramma di preavviso per visita in azienda

Allegato 2 – modello per la trasmissione ai CAA dei verbali delle aziende oggetto di controllo

Allegato 1 - Fac-simile Telegramma di preavviso per visita in aziendaTelegramma per visite controllo Condizionalità C.G.O. in azienda

Regime di Pagamento Unico 2010 – controlli oggettivi

Si comunica at Signoria Vostra che il giorno alle ore
c/o.....
si svolgerà visita di controllo ai sensi Reg. (CE) 1122/2009. Si dovrà in tale data assicurare necessaria Vs. presenza ai previsti controlli eseguiti da parte di funzionari incaricati AGEA. Si rammenta che l'art. 23 del Reg. (CE) 1122/2009 stabilisce che *“le domande di aiuto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci”*.

Nome del Tecnico e numero telefonico al quale il Tecnico può essere contattato

Allegato 2 – modello per la trasmissione ai CAA dei verbali delle aziende oggetto di controllo

AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Controllo delle domande di pagamento per superfici 2007 –
REGG. CE n. 1782/2003, 795/2004, 1122/2009, 1698/05 e 1975/06
e s.m.i.

Presa in carico documentazione

Verbali aziende oggetto di controllo di Condizionalità – Criteri Gestione Obbligatoria

Provincia di _____000 - XXXXXXXX

Tramite _____000 - XXXXXXXX

Elenco aziende per le quali si consegna la stampa del verbale contenente l'esito delle verifiche svolte:

cod_OPR	cod_istat_prov_rapp	Provincia	cod_bar_domanda	descr_denominazione_az
000	057	RIETI	70820xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

luogo e data _____

per SIN

per il CAA
